

R.G. n. 99728/11

REP.

SENT.N.

20224/13

**ESENTE**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

**SEZIONE QUINTA CIVILE**

Il Giudice di Pace  ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 99728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 riservata in deliberazione all'udienza della precisazione delle conclusioni del 21.05.2013

**TRA**

elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita, n. 8, presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione

**Opponente**

**E**

**ROMA Capitale** in persona del Sindaco *p.t* elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale siti in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato, giusta procura generale alle liti in atti

**Convenuta opposta**



**EQUITALIA SUD S.p.A.** (già Equitalia Gerit s.p.a.) – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, con sede in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 18, in persona del responsabile del contenzioso della Direzione Regionale Lazio, dott. Maria Stranieri, elettivamente domiciliata in Roma, via F. P. De' Calboli, n. 60, studio dell'avv. Sebastiano Di Betta che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**Convenuta opposta**

Oggetto: OPPOSIZIONE all'ESECUZIONE *ex art.* 615 c.p.c.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte opponente concludeva come in atti.

**FATTO e DIRITTO**

Con atto di opposizione *ex art.* 615 c.p.c. ritualmente notificato a Roma Capitale e ad Equitalia Sud s.p.a.,  esponeva che in data 01.09.2011 gli veniva recapitata la cartella esattoriale n. 097 2010 01807866 16 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 739,23=. Citava in giudizio il Comune di Roma e l'Agente della Riscossione per sentire, previa sospensione della procedura di esecuzione intrapresa, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione e quindi illegittima e nulla la cartella di pagamento impugnata. Eccepiva la mancata notifica dei verbali sotesi, la nullità della cartella per violazione di legge, la illegittima applicazione della maggiorazione e duplicazione della sanzione ed altro.

Si costituiva Roma Capitale che affermava la regolarità della notifica dei verbali, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla intervenuta prescrizione oltre che la inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della opposizione.



Si costituiva la Equitalia Sud s.p.a. che affermava la regolarità della notifica della cartella, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dei verbali oltre che la inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della opposizione.


Rileva questo Giudicante che nel caso *de quo*, l'azione intentata è da configurare come opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* poiché l'opponente ha impugnato la cartella di pagamento, rilevando un fatto incidente sulla formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che, in tal caso, viene meno il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale stabilito in tema di opposizione *ex artt. 22 e 23 L. 689/1981*, dovendo trovare applicazione l'*art. 615, comma primo, c.p.c.* Anche il giudice adito risulta correttamente individuato, essendo, il giudice di pace, competente per valore e per materia a conoscere della materia sottoposta alla sua cognizione.

Nel merito, osserva quanto segue.

Dalla disamina degli atti depositati si evince che il diritto alla riscossione è estinto per intervenuta prescrizione.

L'*art. 28 della legge n. 689/1981* recita testualmente: *“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni in cui è stata commessa la violazione”*.

Risulta infatti accertato che la cartella impugnata è stata notificata in data 01.09.2011 mentre le infrazioni indicate nei verbali n. 63060280748 - n. 63060356146 - n. 63060362928 risultano essere state asseritamente commesse in data 13.04.06, 0405.06 e 03.05.06 trascorsi oltre cinque anni. Gli stessi sono stati irregolarmente notificati ai sensi dell'*art. 140 c.p.c.* in data 18.07.06; le parti opposte non hanno dato dimostrazione della notifica di ulteriori atti di interruzione di essa per cui illegittimamente Equitalia Gerit s.p.a. ne ha preteso il pagamento della sanzione.



L'opposizione va pertanto accolta e dichiarata nulla la procedura esecutiva intrapresa poiché il verbale posto a base della cartella non può essere considerato titolo esecutivo valido.

La soccombenza determina il pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo in applicazione del D.L. 212/11 che detta disposizioni urgenti nel processo civile e riduce le competenze e gli onorari liquidati dal giudice di pace nelle cause di valore inferiore ad € 1.000,00=.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe precisata, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- Accoglie l'opposizione all'esecuzione;
- Annulla la cartella di pagamento n. 097 2010 01807866 16, dichiara non dovuta la somma di € 739,23= ed inefficace la procedura esecutiva azionata;
- Condanna Roma Capitale in persona del Sindaco *p.t.* ed Equitalia Gerit s.p.a., in persona del legale rappresentante *p. t.*, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 450,00= per competenze, € 37,00= per spese non imponibili, oltre IVA e C.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 05.06.2013



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, li

37 13

IL CANCELLIERE  
Alessandra Miseria

